

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4039 del 2021, proposto da Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Alfero, Alice Merletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Depac Società Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scolavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Tre Fiammelle Societa' Coop. Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALESERVIZI CIMITERIALI N. 41 del 01-09-202 con la quale la Città di Benevento ha approvato: ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1,del D.lgs 50/2016, la graduatoria finale, così come formulata nel verbale n.3 del 30/08/2021 e la relativa proposta di aggiudicazione per l'affidamento triennale della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Benevento" (doc. 1 - aggiudicazione); - delle operazioni di gara e segnatamente di tutti i verbali relativi alle sedute pubbliche (doc. 2 – verbale i; doc. 3 – verbale ii; doc. 4 – verbale iii, con relativi allegati e la graduatoria; doc. 5 – verbale seduta pubblica per l'apertura e la valutazione della documentazione amministrativa; doc. 6 - determinazione dirigenziale servizi cimiteriali n. 35 del 13-07-2021;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, comprensivo dell'aggiudicazione definitiva;

nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto, qualora medio tempore stipulato

e per la condanna

dell'Amministrazione all'aggiudicazione e al subentro nel servizio e nel contratto in favore della Cooperativa Sociale Barbara B, ovvero per la condanna dell'Amministrazione medesima al risarcimento del danno per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Benevento, della Depac Società Cooperativa Sociale A R.L. e della Tre Fiammelle Societa' Coop. Produzione e Lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. La cooperativa sociale Barbara B. s.c.s. (di seguito coop. Barbara B) impugna l'esito della gara bandita dal Comune di Benevento per la gestione dei servizi cimiteriali e l'esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture necessarie per la corretta conduzione e manutenzione del cimitero per un periodo di 36 mesi (valore stimato 1.065.755,75 euro).

Con determina n. 41 del 1.9.2021, infatti, l'ente ha aggiudicato la gara alla controinteressata DEPAC Società Cooperativa a r.l. (di seguito DEPAC) mentre la ricorrente si è graduata in seconda posizione.

- 1.2. La parte ricorrente contesta gli aspetti di seguito descritti.
- I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 80 e 86 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6.3. del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.

In particolare, in rapporto alla previsione n. 6.3 del disciplinare, le imprese partecipanti avrebbero dovuto presentare due dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell'impresa e la sua affidabilità in relazione al valore del lotto a cui intende partecipare. Ebbene, le dichiarazioni presentate dalla DEPAC sarebbero inidonee in quanto generiche (si limitano a riportare l'assenza di rilievi nei rapporti bancari intrattenuti con la DEPAC) e poiché il secondo degli istituti dichiaranti è una finanziaria romana priva dei requisiti richiesti.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 59 e 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. violazione e falsa applicazione dell'art. 6.4. del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Linee Guida Anac n. 6, rilevanza ai fini dell'art. 80, comma primo e comma 5, lett. c) e f bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.

La DEPAC, infatti, è stata oggetto di una risoluzione anticipata da parte del Comune di Uboldo e tale circostanza, che già determinerebbe una ragione di esclusione autonomamente, avrebbe dovuto comportare a maggior ragione l'esclusione della controinteressata per violazione dei prescritti obblighi dichiarativi: nessuna dichiarazione è stata in tal senso effettuata dalla DEPAC. III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6.4. del disciplinare di gara. e dell'art. 2477 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Linee guida ANAC n. 6, ai fini dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sarebbero state omesse, in particolare, le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 co. 3 del codice appalti da parte dei componenti del consiglio di amministrazione nonché dei sindaci e dei revisori (se, peraltro, non fosse presente un organo di revisione, vi sarebbe una violazione della disciplina societaria ex art. 2477 c.c. avendo la DEPAC più di 20 dipendenti).

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6.4. del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Certificazioni.

In particolare, la DEPAC non possiederebbe le certificazioni ISO che afferma di possedere e una di esse non sarebbe afferente al settore rilevante.

Ulteriori censure, poi, la ricorrente muove nei confronti della soc. coop le TRE FIAMMELLE che, tuttavia, si sono graduate in posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente.

- 1.3. La DEPAC contesta punto per punto le censure svolte dalla parte ricorrente. In particolare, la controinteressata svolge le osservazioni di seguito esposte.
- -) La finanziaria romana s.p.a. è un intermediario regolarmente iscritto all'albo di cui al d.lgs. n. 385/1993 e le affermazioni rese sono coerenti con i rapporti intrattenuti con i predetti istituti bancari da cui non sarebbe possibile pretendere dichiarazioni sulla globale solvibilità dell'impresa. Per altro verso, i requisiti di solidità finanziaria potevano essere dimostrati anche presentando

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali e la DEPAC ha presentato una polizza assicurativa per un valore di 3 milioni di euro della UNIPOLSAI assicurazioni. In ogni caso, sarebbe stato possibile il soccorso istruttorio.

- -) Quanto al preteso illecito contrattuale con il Comune di Uboldo, esso non esiste tanto che il contratto è stato sì risolto, ma consensualmente e le parti hanno rinunciato alle reciproche contestazioni.
- -) In merito alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei componenti del consiglio di amministrazione, la DEPAC rileva come la dichiarazione sia stata correttamente resa dal presidente di tale organo, dotato della legale rappresentanza della società, mentre non è necessaria per i componenti che tale potere non abbiano. La dichiarazione di cui al DGUE, comunque, è riferibile anche agli altri componenti del C.d.A. che sono indicati nel medesimo documento di gara.

L'obbligo di nominare i revisori, poi, è stato introdotto solo con la L. n. 14/2019 e, all'esito delle proroghe disposte con il D.L. n. 34/2020, si deve ritenere che il termine per adempiervi non sia ancora scaduto.

- -) Rispetto, infine, alle certificazioni, la controinteressata afferma di aver inserito nella busta dell'offerta tecnica, in relazione al criterio B, gli attestati relativi alle quattro certificazioni previste dal Disciplinare: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014 e ISO 37001:2016. Dai certificati allegati si ricava che le dette certificazioni sono tutte relative anche ai settori EA 35 e 39, con specifico riferimento ai "servizi cimiteriali". La censura è, quindi, infondata.
- 1.4. Il Comune di Benevento chiede parimenti rigettarsi il ricorso sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla DEPAC. L'ente rileva, inoltre, come il fatturato, largamente superiore a quello minimo richiesto, possa essere un requisito sufficiente per dimostrare la solidità finanziaria dell'impresa e che, comunque, esso sarebbe suscettibile di soccorso istruttorio. Quanto al preteso inadempimento con il Comune di Uboldo, la circostanza non sarebbe

contemplata nel casellario e, inoltre, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 16/2020, la Stazione appaltante conserverebbe la possibilità di valutare la rilevanza della pretesa omissione (che, nello specifico, è inesistente). Gli obblighi dichiarativi, poi, sono stati rispettati mediante la compilazione del DGUE, unico adempimento richiesto dal bando; esso è riferibile a tutti i soggetti con obblighi dichiarativi e, comunque, il relativo inadempimento sarebbe suscettibile di soccorso istruttorio anche perché i controlli effettuati dall'ente non hanno evidenziato, per nessuno dei componenti del C.d.A., ragioni di esclusione.

- 1.5. Con ordinanza n. 1759 del 18.10.2021, il Collegio respingeva l'ordinanza cautelare per l'insussistenza del 'fumus' essendosi rilevato che: "-) la solidità finanziaria è stata dimostrata con la richiesta polizza assicurativa; -) la risoluzione con il Comune di Uboldo è stata di tipo consensuale; -) i componenti del Consiglio di Amministrazione non presentano ragioni di esclusione di talchè, quand'anche si ritenesse violato l'obbligo dichiarativo, esso sarebbe stato suscettibile di soccorso in via istruttoria; -) la DEPAC ha dimostrato di possedere le certificazioni ISO fatte valere nel corso della gara'. L'ordinanza non era appellata.
- 1.6. All'esito dell'udienza pubblica del 24.11.2021, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

- 2. Ancor prima di passare alla trattazione del merito del ricorso, va rammentato che, in tema di contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta «in forma semplificata» potendo, quindi, consistere «in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo» (artt. 120 co. 6 e 74 c.p.a.).
- 3.1. Passando al merito, occorre esaminare la prima censura, relativa alla idoneità delle referenze bancarie prestate.

Il disciplinare, al punto 6.3, prevede che la capacità economica e finanziaria debba essere dimostrata mediante i seguenti requisiti: "a) Fatturato globale nel

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2018 – 2019 – 2020) non inferiore a \in 1.604.633,625 IVA esclusa;

Tale requisito è richiesto per la dimostrazione della solidità finanziaria necessaria per la gestione di un importante servizio pubblico; b) Presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la capacità finanziaria dell'impresa e la sua affidabilità in relazione al valore del lotto a cui intende partecipare. A tal fine è necessario che le stesse riportino l'oggetto della gara con il relativo CIG di riferimento. In mancanza di almeno uno di tali elementi, le referenze bancarie sono da considerarsi prive di valore. ... Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari al valore dell'appalto".

La parte ricorrente sostiene che le referenze bancarie presentate dalla controinteressata DEPAC siano troppo generiche e, perciò, inidonee.

3.2. In merito, occorre premettere che entrambi i soggetti che hanno reso tali referenze bancarie rientrano tra gli "istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993" come richiesto.

Resta, allora, la questione relativa all'idoneità delle referenze bancarie. Ebbene, l'una, resa dall'istituto bancario M.P.S., attesta che la "DEPAC intrattiene rapporto di conto corrente ...condotto con regolarità e correttezza", l'altra, resa dalla Finanziaria Romana s.p.a., attesta che la DEPAC è "cliente" e che non vi sono "rilievi" a carico della medesima.

Il Collegio ritiene che il requisito delle referenze bancarie vada interpretato in modo non restrittivo in accordo con il principio del "favor partecipationis". Del resto, l'art. 86 co. 4 d.lgs. 50/2016 (cd. codice appalti) in combinato disposto con la parte I dell'allegato XVII al medesimo codice appalti prevede che "di norma" la solidità finanziaria vada dimostrata mediante alcuni mezzi di prova e, in particolare, con: "a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla

legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

La disposizione, peraltro, va intesa nel senso che "di norma" debba essere impiegato solo uno dei mezzi di prova richiesti e tanto ha condotto la giurisprudenza a consentire la presentazione di un mezzo alternativo persino in mancanza di un'espressa previsione del bando (v. T.A.R. Palermo sez. III, 04/08/2020, n.1753 nonché T.A.R. Roma, sez. III, 15/03/2021, n.3103) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta dei bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.S., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021).

3.3. Nel caso di specie, peraltro, oltre alle referenze bancarie è stato documentato un fatturato specifico notevolmente superiore al minimo richiesto (oltre 4.700.000,00 euro a fronte del fatturato minimo richiesto di 1.604.633,625) ed è stata, altresì, prodotta una polizza assicurativa contro i rischi professionali come pure consentito dal bando sia pur nel caso di giustificata impossibilità a presentare le referenze bancarie.

Il quadro che emerge dalle circostanze appena esposte giustifica ampiamente la valutazione della Stazione appaltante in merito alla solidità finanziaria dell'impresa per diversi ordini di ragioni.

3.4. In primo luogo, è sostenibile che il fatturato specifico fosse da solo sufficiente a dimostrare il requisito. Come si è detto, la norma di riferimento, infatti, (art. 86 co. 4 cod. appalti, cit.) stabilisce che la "regola" sia la presentazione di uno solo dei mezzi di prova richiesti e il disciplinare, pur prevedendo, due distinti mezzi di prova non precisa se essi debbano essere intesi in modo alternativo e, quindi, disgiunto o in modo cumulativo.

Alla luce dei principi sopra esposti e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare preferibile ritenere che i mezzi di prova potessero essere

intesi in modo alternativo di talchè la dimostrazione del fatturato specifico ampiamente superiore poteva ritenersi sufficiente (come sostenuto dalla Stazione Appaltante nelle proprie difese).

3.5. In secondo luogo, anche volendo prescindere dalla conclusione appena raggiunta, va rammentato che le "idonee referenze bancarie" vanno "intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili" (C.d.S., sez. V, n. 2910/2020; v. anche C.d.S., sez. III, Sent. n. 2507/2021).

Ebbene, nel caso di specie, due istituti abilitati hanno attestato, appunto, che la DEPAC conduce regolarmente i rapporti intrattenuti con essi. La genericità delle dichiarazioni, quindi, non ne inficia la pregnanza. L'assenza di irregolarità o di scoperti nel rapporto di conto corrente con M.P.S. e l'assenza di rilievi nei rapporti intrattenuti con la Finanziaria Romana s.p.a. sono elementi che rilevano nel senso di dimostrare, nei limiti di quanto osservato dai due istituti, la correttezza e la solidità della DEPAC. La circostanza che la Finanziaria Romana s.p.a. svolga attività di "garanzia" come asserito dalla parte ricorrente non sminuisce il valore dell'attestazione in quanto l'assenza di rilievi da parte del "garante"/fideiussore è elemento di sicuro valore.

3.6. In terzo luogo, va osservato che la DEPAC, pur senza addurre i giustificati motivi richiesti dal disciplinare, ha cautelativamente prodotto una

- valida polizza assicurativa e tanto vale a corroborare ulteriormente la valutazione positiva in merito alla solidità finanziaria della medesima.
- 3.7. Infine, alla luce degli elementi descritti, quand'anche si fossero ritenute generiche le referenze bancarie, si sarebbe dovuto far riferimento all'istituto del soccorso istruttorio (art. 83 co. 9 cod. appalti) in relazione ad una mera irregolarità non afferente all'offerta tecnica o a quella economica.
- 3.8. La prima censura deve, quindi, essere respinta poiché infondata.
- 4.1. Parimenti infondata è la seconda censura.
- 4.2. La parte ricorrente sostiene che la parte si sia resa protagonista di un grave illecito professionale che avrebbe dovuto essere dichiarato. In particolare, in relazione all'esecuzione di una pregressa analoga commessa per il Comune di Uboldo, sarebbe stato contestato un grave inadempimento che avrebbe portato alla risoluzione del contratto. In quanto tale, esso avrebbe dovuto essere dichiarato e la relativa omissione è di per sé sanzionabile ai sensi delle lettere c bis) ed f bis) del medesimo articolo 80 co. 5 del d.lgs. 50/2016.
- 4.3. La prospettazione della parte ricorrente non ha pregio in quanto, dall'esame degli atti di causa, emerge che la DEPAC e il Comune di Uboldo siano addivenuti a una transazione relativa a un singolo disservizio con la quale si è stabilito che la DEPAC svolgesse il servizio sino al termine del periodo contrattuale e che alla medesima dovesse esser corrisposto il dovuto per la manutenzione e la custodia del cimitero comunale. Inoltre, le parti della transazione hanno espressamente dato atto della soluzione di ogni divergenza. L'esame del contratto di transazione, quindi, esclude la ricorrenza del presupposto della causa di esclusione allorchè la norma richiamata richiede tanto il ricorrere di "significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto" quanto l'ulteriore elemento che da tali carenze sia derivata "la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili" (art. 80 co. 5 lett. c-ter cod. appalti).

Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie. Difatti: il disservizio è stato limitato a un singolo episodio; non è stata comminata alcuna sanzione né si è proceduto alla risoluzione o al versamento di un risarcimento dei danni. Come si è detto, anzi, l'appalto è stato portato regolarmente a scadenza.

Non sussistendo i presupposti richiesti dalla norma per valorizzare il pregresso (preteso) inadempimento, non si è radicato alcun obbligo dichiarativo in capo alla DEPAC.

4.4. A prescindere dalla conclusione appena raggiunta, va rammentato che la mera omissione dichiarativa non è, ormai, ritenuta sufficiente a determinare l'esclusione dalla gara.

L'automatismo di cui alla lettera f-bis dell'art. 80 cod. appalti, invocato dalla parte ricorrente, trova applicazione nelle sole "ipotesi - di non agevole verificazione - in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi all'ammissione, la valutazione delle offerte o l'aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest'ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c (bis)" (C.d.S. Ad. Plen. n. 16/2020).

Nelle altre ipotesi, la Stazione Appaltante dovrà valutare l'inesattezza considerandone l'effettiva falsità, la capacità di sviare le proprie valutazioni e l'incidenza della reticenza sull'affidabilità dell'operatore (v., ancora Ad. Plen. n. 16/2020 e nel solco di questa, Consiglio di Stato sez. V, 08/04/2021, n.2838; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1542; T.A.R. Perugia, Umbria, sez. I, 28/04/2021, n.275; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 08/03/2021, n.208).

Alla luce di tali principi, la giurisprudenza ha concluso che la reticenza su circostanze che potrebbero equivalere a gravi illeciti professionali non assurga

"mai", per i margini di valutazione insiti nella stessa nozione, ad "autonoma causa di esclusione" (Consiglio di Stato sez. V, 12/01/2021, n.393).

La declinazione delle conclusioni appena raggiunte nel caso di specie induce a escludere che la pretesa omissione dichiarativa avrebbe potuto avere l'effetto di automatica espulsione; seppure si fosse inquadrata la fattispecie in un "grave illecito professionale", essa avrebbe implicato degli evidenti margini di valutazione in relazione alla natura isolata dell'inadempimento e alla conclusione transattiva della vicenda.

- 5.1. Il terzo motivo di censura riguarda la mancanza della dichiarazione di cui all'art. 80 co. 3 del d.lgs. 50/2016 (di assenza delle cause di esclusione) da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Tale dichiarazione, infatti, nel documento unico di gara, sarebbe stata resa dal solo presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa anche dai componenti del collegio dei revisori, organo la cui istituzione è imposta per questo tipo di società.
- 5.2. L'argomento è infondato e, in tal senso, colgono nel segno le difese della DEPAC e del Comune intimato.

In primo luogo, la censura si basa sulla implicita asserzione secondo cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa singolarmente dai singoli componenti del consiglio di amministrazione e non onnicomprensivamente nel D.G.U.E. (in atti).

Sennonché, tale interpretazione non trova riscontro nella normativa e il D.G.U.E., come ben rilevato dal Comune di Benevento, riferisce l'assenza di cause di esclusione a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

5.3. Assume, peraltro, un valore dirimente la circostanza che, all'esito delle opportune verifiche, nessuno dei componenti del consiglio di amministrazione presentasse delle condizioni soggettive tali da rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 cod. appalti (v. doc. 15, 16 e 17 allegati alla memoria dell'11.10.2021 e all. 2 della produzione del 12.11.2021 del Comune di Benevento) né, del resto, la parte ricorrente ha affermato l'esistenza di

cause ostative in capo ai predetti soggetti. L'effettiva assenza di cause di esclusione in capo ai soggetti in questione avrebbe, quindi, consentito di superare in sede di soccorso istruttorio (art. 83 co. 9 cod. appalti) l'eventuale omissione dichiarativa quand'anche la si ritenesse – e così non è – sussistente.

5.4. Quanto alla mancanza di dichiarazione da parte dei componenti del collegio dei revisori (asseritamente obbligatorio per la società in ragione del numero di dipendenti superiore a 30), va detto che l'argomento è stato abbandonato nelle ultime memorie.

Invero, come ha eccepito la DEPAC nelle proprie difese, l'introduzione dell'obbligo di cui all'art. 379 del d.lgs. 14/2019 per le società cooperative è stata prorogata al termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'anno 2022 dal D.L. n. 34/2020 (art. 51 bis).

- 6. Infine, va respinto l'ultimo motivo di ricorso anch'esso non coltivato nelle ultime memorie relativo alle richieste certificazioni di qualità; in particolare, due di esse sono, diversamente da quanto si afferma in ricorso, riferibili anche ai servizi cimiteriali (doc. 7 allegata alla memoria del Comune di Benevento dell'11.10.2021). Tanto, evidentemente, giustifica l'attribuzione del relativo punteggio alla DEPAC.
- 7. Da ultimo, va osservato come le doglianze mosse alla valutazione operata in favore della terza graduata, soc. cooperativa "le tre fiammelle", non siano sorrette da un adeguato interesse trattandosi di concorrente posizionatasi in posizione subvalente rispetto alla ricorrente (e a maggior ragione) nei confronti della DEPAC.

Il gravame, nella parte che riguarda la soc. "le tre fiammelle" risulta, quindi, improcedibile.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame va respinto poiché infondato nei confronti della DEPAC e va dichiarato improcedibile nei confronti del "le tre fiammelle".

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza quanto alle posizioni della DEPAC e del Comune di Benevento, mentre vanno

compensate – in ragione della natura della decisione del tenore delle difese – nei confronti del "le tre fiammelle" soc. coop.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- -) lo respinge;
- -) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della DEPAC soc. coop a r.l. e del Comune di Benevento che si liquidano in euro 2.000,00 per ciascuno oltre agli accessori di legge;
- -) compensa le spese quanto alla soc. coop. Le tre fiammelle;
- -) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Luca Cestaro IL PRESIDENTE Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO